



Schema di certificazione di Prodotto con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti

Il documento in copia controllata è presente sul server nella cartella SGQ. Ogni copia stampata non è in copia controllata

Tipo di documento	Schema di certificazione	
Codice documento	SC-13	
Copia	<input type="checkbox"/> <i>Copia controllata</i>	Copia non controllata stampata da cartella SGQ
Destinatario copia	

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2

2. RIFERIMENTI..... 2

3. DEFINIZIONI..... 3

4. PROCEDURA GENERALE DI CERTIFICAZIONE 4

 4.1 Presentazione della Domanda di Valutazione della conformità 4

 4.2 Esame della Domanda di Certificazione 4

 4.3 Nomina del valutatore o del gruppo di audit e Pianificazione Audit..... 5

 4.4 Compiti dell'Organizzazione 5

 4.4.1 Identificazione univoca dei prodotti..... 5

 4.4.2 Determinazione del contenuto di riciclato /recuperato /sottoprodotto 6

 4.4.3 Procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto..... 7

 4.4.4 Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto 7

 4.4.5 Determinazione del contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti 8

 4.4.6 Processo di produzione in fabbrica 9

 4.5 Visita di ispezione iniziale 10

 4.6 Rilascio della certificazione..... 11

 4.7 Certificazione di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, il rappresentante autorizzato 11

4.7.1 Compiti del distributore / importatore / rappresentante autorizzato 11

4.7.2 Modalità di verifica 12

 4.8 Validità della certificazione..... 12

 4.9 Sorveglianza e rinnovo della certificazione 12

5. UTILIZZO DEL MARCHIO 13

Rev.	Data	Oggetto	(Firma RdQ) Redatto	(Firma CO) Verificato	(Firma DG) Approvato
01	26/01/2026	Revisione utilizzo del Marchio	Colombo	Barbieri	Baldo
00	26/06/2025	Prima emissione	Colombo	Barbieri	Baldo

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Schema di certificazione è redatto allo scopo di supportare e regolamentare le procedure per verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia ed immesso sul mercato nazionale.

In particolare, si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Il presente Schema non si applica, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La certificazione rilasciata secondo il presente Schema può essere utilizzata dall'Organizzazione per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.). I contenuti del presente documento si applicano per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore o importatore o da un rappresentante autorizzato e non direttamente dall'organizzazione, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

2. RIFERIMENTI

CAM emessi ed in vigore

UNI/PdR 88:2020	Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti.
UNI CEI EN ISO/IEC 17067	Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI CEI EN ISO/IEC 17000	Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
UNI EN ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
UNI EN ISO 19011	Linee guida per audit di sistemi di gestione
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

3. DEFINIZIONI

Cessazione della qualifica di rifiuto: un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].

Contenuto di recuperato: proporzione, in massa, di materiale recuperato presente in un prodotto finito.

Contenuto di riciclato: proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali "pre-consumer" e "post-consumer" devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all'utilizzo dei seguenti termini [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].

Contenuto di sottoprodotto: proporzione, in massa, di sottoprodotto presente in un prodotto finito.

Materiale recuperato: materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c].

Materiale riciclato: materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 b].

Materiale "post-consumer": materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2]

Materiale "pre-consumer": materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1]

Operatore economico: l'azienda, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].

Processo di fabbricazione: insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t].

Residuo di produzione (di seguito "residuo"): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)];

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [D. Lgs 152/2006, art. 183, lettera u].

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera a].

Sito di recupero: impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.

Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto, diverso da un rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni: - è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; - è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell'Organizzazione produttrice o di terzi; - può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. [D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1].

Terre e rocce da scavo: il suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono

contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso [DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c]. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.

Unità produttiva: Impianto dove ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (ad es.: miscelazione dei materiali costituenti, lavorazione, assemblaggio, ecc.).

4. PROCEDURA GENERALE DI CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione si articola nelle fasi descritte.

4.1 Presentazione della Domanda di Valutazione della conformità

L'Azienda che intenda richiedere la certificazione deve presentare la Domanda di Certificazione (di seguito denominata "Domanda") a Certi.S utilizzando l'apposito modulo ed allegando la documentazione tecnica relativa al prodotto e quanto altro necessario per ottemperare ai requisiti dello specifico regolamento di prodotto.

La documentazione tecnica ed amministrativa allegata deve comprendere:

- visura camerale in corso di validità;
- documentazione rappresentativa dell'attività svolta dal fabbricante (scheda tecnica, catalogo);
- documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale qualità, piani o procedure qualità, organigramma, diagramma di flusso del processo produttivo, ...).

4.2 Esame della Domanda di Certificazione

Al ricevimento della domanda, Certi.s provvede a registrarla su apposito protocollo. Il numero di protocollo (commessa) è riportato nell'apposito spazio della domanda stessa. Sulla base della tipologia di prodotto a cui la domanda fa riferimento, la domanda e la documentazione ad essa allegata vengono esaminate dal responsabile di settore competente. La presa in carico della domanda avviene secondo il relativo ordine di registrazione.

Per ogni richiesta di certificazione, Certi.S provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di audit" (di seguito GVI); il GVI, nel suo insieme, detiene le competenze necessarie alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo dell'organizzazione.

L'esame della domanda ha l'obiettivo di:

- valutare se il prodotto oggetto della domanda rientra nel regolamento di prodotto corrispondente alla normativa di riferimento indicata dall'Azienda nella domanda stessa,
- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite (es.: prodotti forniti, sedi, Unità Produttive, etc.),
- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda,
- valutare se l'Azienda possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma o dal regolamento;
- verificare che la durata dell'attività di verifica, non inferiore a 0,5 gg/uomo, sia stata determinata correttamente, cioè secondo le disposizioni di cui al §5.2.2 della UNI/PdR 88:2020.

Il RGVI contatta l'azienda e concorda la data della visita ispettiva.

La Segreteria Tecnica (ST) di Certi.S invia comunicazione della visita di ispezione iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli ispettori che intende utilizzare per tale visita. La notifica della Visita di Ispezione Iniziale è normalmente effettuata almeno cinque giorni prima della data concordata

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, oppure il prodotto non rientri nello Schema di certificazione corrispondente alla normativa indicata, il corso della pratica viene sospeso finché l'Azienda richiedente non abbia soddisfatto le richieste di Certi.S comunicate ufficialmente. L'istruzione della pratica di certificazione è seguita dall'esame della documentazione costituente il fascicolo relativo alla Domanda, allo scopo di predisporre quanto necessario per la visita di ispezione iniziale.

4.3 Nomina del valutatore o del gruppo di audit e Pianificazione Audit

La Segreteria Tecnica di Certi.S comunica all'organizzazione, il nome o i nominativi del personale incaricato dell'ispezione. La notifica della visita di ispezione iniziale è normalmente effettuata entro 5 giorni dalla data concordata.

L'organizzazione potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI che Certi.S intende utilizzare fornendo le relative motivazioni; il GVI sarà cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dall'organizzazione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo, il GVI si intende accettato.

4.4 Compiti dell'Organizzazione

L'organizzazione deve predisporre, fornire e/o rendere disponibile la documentazione tecnica sotto citata.

Tale documentazione deve essere mantenuta sotto controllo, aggiornata e facilmente accessibile per tutto il periodo in cui il prodotto è mantenuto sul mercato.

Documentazione Tecnica:

- a) Identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati;
- b) localizzazione dell'unità produttiva e del sito di recupero, solo qualora l'attività di recupero sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS relativa all'impianto in cui ha luogo l'attività di recupero da parte dell'organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e) definizione della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione per ciascun prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica, relative al prodotto oggetto di verifica.

4.4.1 Identificazione univoca dei prodotti

L'organizzazione deve fornire un documento che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'organizzazione;
- b) localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d) indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e) data di emissione del documento;

f) firma del legale rappresentante o suo delegato.

4.4.2 Determinazione del contenuto di riciclato /recuperato /sottoprodotto

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve:

- a) predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. I materiali devono essere classificati secondo una tra le forme come:
- materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

Per tali materiali in tal modo classificati, l'organizzazione deve essere in possesso della seguente documentazione:

- Per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- Per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
- Per materiali qualificati come sottoprodotto derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
- Per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

Inoltre, deve possedere la documentazione necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza.

- b) classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'organizzazione.
- c) predisporre un bilancio di massa su tutte le ricette distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto.

A titolo di chiarimento si precisa che:

- Se un materiale non è stato classificato (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato nel calcolo del contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto);
- quando un materiale è conteggiato in un contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato anche nel contenuto di un'altra tipologia di classificazione diversa dalla prima (ad es.: se un materiale recuperato è conteggiato nel contenuto di recuperato, esso non deve essere conteggiato anche nel contenuto di riciclato);
- in caso di materiali di residuo provenienti dal processo di fabbricazione che genera il prodotto oggetto di verifica, e reimpiegati nello stesso processo che li ha generati, si precisa che:
- se il residuo è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto, esso deve essere considerato unicamente nel calcolo del contenuto di sottoprodotto;

- se il residuo non è qualificato come sottoprodotto non può essere considerato nel contenuto di sottoprodotto;
- in ogni caso il residuo non può essere considerato nel calcolo del contenuto di recuperato o del contenuto di riciclato.

4.4.3 Procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'organizzazione deve predisporre una o più procedure documentate che specifichino come tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato.

Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- b) descrizione del processo di fabbricazione, con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- c) definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi;
- d) acquisizione delle evidenze utili per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica, relative alle materie prime acquisite dall'organizzazione dai propri fornitori;
- e) elenco e classificazione in base all'origine dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- f) identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- g) analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- h) identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- i) modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime;
- j) identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- k) evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;
- l) identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- m) gestione delle anomalie e dei reclami.
- n) definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica.

4.4.4 Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, deve essere dimostrabile attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/ recuperato/sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla prassi di riferimento UNI PdR 88:2020;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato;
- d) per il cemento e per i prodotti costituiti da cemento, nonché per gli aggregati, esclusivamente per un periodo di due anni dalla pubblicazione della prassi UNI PdR 88:2020, è ammessa anche una asserzione ambientale auto-dichiarata convalidata a seguito di verifiche in situ, di cui occorre mantenere registrazione, effettuate da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17065 di comprovata

competenza ed esperienza su tali prodotti e materiali edili, sulla base delle attività e delle procedure indicate nelle presenti regole particolari o come definito nel §5 della prassi UNI PdR 88:2020.

Nel caso in cui nessuna tra le evidenze sopradescritte siano rese disponibili dall'organizzazione per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

4.4.5 Determinazione del contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti

Per la determinazione del valore dichiarato del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve predisporre un bilancio di massa per ciascuna ricetta compositiva del prodotto, per definire il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) dichiarato per ciascun prodotto.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto è da definirsi considerando quanto presente nel prodotto finito, così come risultante al termine del processo di fabbricazione e immesso sul mercato.

Per tale motivo, qualora il bilancio di massa del prodotto sia determinato considerando la ricetta compositiva in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto stesso, esso dovrà tenere in conto delle eventuali perdite di massa dei materiali componenti che avvengono durante il processo di fabbricazione (ad es. perdita di umidità, perdite di cottura, ecc.).

In sede di ispezione, Certi.S verifica il bilancio di massa eseguito, che deve riportare le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione espresse in massa/peso, i fattori per considerare le perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto (interno e/o esterno) presente nel prodotto finito.

Al fine di evitare eventuali errati conteggi si precisa che:

- nel calcolo del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto, un materiale componente il prodotto oggetto di verifica deve essere considerato "solo in una" tra le frazioni previste dal presente documento. In ogni caso, non è consentito il conteggio del quantitativo di un materiale in più di una tra le frazioni previste.
- anche il materiale componente il prodotto oggetto di verifica deve essere conteggiato un'unica volta per il calcolo del contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto;
- per il calcolo del valore del contenuto di "sottoprodotto interno", il quantitativo di materiale residuo generato dal processo produttivo di fabbricazione del prodotto e reimpiegabile nello stesso processo (sempre naturalmente che questo residuo sia identificabile come sottoprodotto) non è da conteggiarsi in aggiunta al quantitativo di "sottoprodotto interno" individuato e quantificato nella ricetta compositiva del prodotto.

Il valore del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto è espresso in % impiegando la seguente formula:

$$X=(A/P) \times 100$$

Dove:

A è il peso del rispettivo materiale componente (riciclato o recuperato o sottoprodotto) contenuto nel prodotto finito.
è il peso del prodotto finito oggetto di certificazione.

Nel caso in cui il processo di fabbricazione del prodotto sia tale da determinare delle variabilità al valore di contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto del prodotto, è possibile dichiarare il valore minimo tra tali valori, il quale dovrà essere effettivamente presente nel prodotto finito, a tal fine impiegando la seguente formula:

$$X \geq (A/P) \times 100$$

In quest'ultimo caso, si chiarisce che il valore minimo del contenuto dichiarato per il prodotto è il valore minimo tra i valori risultanti dal bilancio di massa calcolato a partire dalle diverse ricette compositive impiegate per la fabbricazione del prodotto specifico.

Il calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto può essere eseguito con un software, un'applicazione o un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente identificato e che sarà oggetto di controllo in fase di verifica.

Nel caso in cui il prodotto finito oggetto di valutazione contenga anche dell'acqua (ad es. calcestruzzo, miscele, ecc.), che si combina in fase di miscelazione con altre materie prime costituenti il prodotto, per il calcolo del bilancio di massa ai fini della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si considera prudenzialmente a denominatore tutto il quantitativo d'acqua in ingresso al processo di fabbricazione.

Per i prodotti in calcestruzzo vibro compresso a consistenza "terra umida" destinati ad immediata scasseratura si considera prudenzialmente a denominatore il quantitativo d'acqua relativo al rapporto acqua/cemento, il cui valore minimo può essere assunto pari a 0,35.

Le acque di recupero/riciclo impiegate nel processo di fabbricazione sono escluse dal calcolo del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo di fabbricazione non costituiscono "materiale sottratto dal flusso dei rifiuti" e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

4.4.6 Processo di produzione in fabbrica

L'organizzazione deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo l'autocontrollo al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa.

L'autocontrollo deve includere le attività seguenti:

- conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
- identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
- gestione delle istanze di non conformità;
- definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.

L'organizzazione deve:

- identificare univocamente il prodotto/i oggetto dell'autocontrollo mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- garantire l'autocontrollo dei prodotti oggetto di verifica, in modo sistematico e periodico, secondo campionamenti significativi. Tale autocontrollo deve consentire di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere riportati su apposite schede, che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni).
- definire, documentare e implementare i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;
- documentare i requisiti di tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- assicurare la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione, vale a dire:
 - o materia prima vergine;
 - o materiale recuperato;
 - o materiale riciclato;
 - o sottoprodotto;
 - o materia prima contenente materiale riciclato;
 - o materia prima contenente materiale recuperato;
 - o materia prima contenente sottoprodotto;
- conservare e tenere aggiornate la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;
- predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico secondo le modalità e le frequenze di controlli da egli stesso stabiliti, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;

- tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- rendere disponibile, per almeno tra anni fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certi-ficati di taratura ecc.);
- definire le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:
 - o le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - o i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - o i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - o sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
- registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- assicurare la tracciabilità delle forniture consegnata in termini di provenienza e data di produzione.

4.5 Visita di ispezione iniziale

La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare il Sistema Qualità ed i mezzi di produzione e prova dell'Azienda, atti a garantire il conseguimento ed il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Schema di certificazione. All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- chiarire le modalità dell'Ispezione,
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

L'Ispezione Iniziale di Fabbrica verrà svolta in accordo a quanto sopra riportato e comprenderà la verifica del rispetto dei seguenti requisiti:

- l'esistenza di procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento;
- l'efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di produzione;
- l'applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione;
- la registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati;
- l'utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere cause di non conformità.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura alla quale partecipa la Direzione dell'Azienda, il GVI rende note le risultanze della valutazione della conformità effettuata, precisando gli eventuali rilievi riscontrati. L'Azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive. L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia.

Il valore da dare ai rilievi è il seguente:

Commento: rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative.

Osservazione: rilievo causato da una parziale attuazione di un requisito (di norma o riferito ai Regolamenti/Circolari di accreditamento) il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente la qualità delle prestazioni e dei risultati dell'azienda.

Non Conformità: rilievo che segna la presenza di una deviazione/mancaza che:

- a) mette a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/prodotti dall'azienda e/o;
- b) compromette la capacità del sistema di gestione di Certi.S di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di valutazione della conformità o indica un blocco nel funzionamento del sistema di gestione e/o;
- c) minaccia la credibilità della procedura di accreditamento o dell'integrità/onestà di Certi.S e/o;

- d) evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti allo scopo di accreditamento e/o;
- e) deriva dal reiterato mancato efficace superamento di una Osservazione precedentemente formalizzata al Certi.S.

Per tutte le NC, Osservazioni e Commenti rilevati, l'azienda è tenuta a comunicare via e-mail a Certi.S, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l'azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. Certi.S verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, audit supplementare c/o l'azienda, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. Il rilascio del certificato del prodotto è subordinato alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell'audit. Certi.S darà comunicazione al cliente dell'accettazione della risoluzione dei rilievi o, in caso di mancato soddisfacimento, ne richiederà le necessarie integrazioni.

4.6 Rilascio della certificazione

La documentazione relativa all'esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale e alle eventuali comunicazioni dell'Azienda viene raccolta da ST e sottoposta al Decision Maker (DM). Il DM valuta i documenti ed esprime il parere per il rilascio della certificazione. Il rilascio della certificazione avviene solo in seguito alla verifica di conformità ai requisiti definiti dai documenti di riferimento e richiamati nel Regolamento di valutazione della conformità.

Quando la Valutazione della conformità viene concessa, Certi.S emette un certificato per ogni prodotto e relativa unità produttiva. Tale certificato riporta almeno le seguenti informazioni:

- il/i prodotto/i per il/i quale/i viene rilasciata la certificazione con l'indicazione della relativa Unità Produttiva
- il numero del certificato,
- la Ragione sociale dell'azienda richiedente la certificazione,
- l'indicazione dell'unità produttiva (indirizzo impianto),
- il documento normativo di riferimento,
- le condizioni di validità del certificato,
- la data di emissione e la firma del Direttore.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti del Regolamento di Valutazione della conformità applicabile, che l'Azienda si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Certi.S, che comunque non deve superare i 180 giorni.

Per le modalità di gestione si faccia riferimento al RG-04, Paragrafo 5.5.

A seguito del rilascio della certificazione, Certi.S iscrive l'Azienda nel Registro delle Aziende in possesso di certificazione. Tale Registro è aggiornato con frequenza mensile ed è consultabile dal sito istituzionale di Certi.S, all'URL www.certiscertificazioni.it.

4.7 Certificazione di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, il rappresentante autorizzato

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenisse da un distributore o importatore o rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le fasi di seguito descritte.

4.7.1 Compiti del distributore / importatore / rappresentante autorizzato

È necessario che siano fornite a Certi.S le seguenti evidenze minime:

- Copia del contratto tra l'azienda e il distributore / importatore / rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
- Dichiarazione del rappresentante legale del distributore / importatore / rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
- Tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da

fabbricante e quello attribuito dal distributore / importatore / rappresentante autorizzato.

4.7.2 Modalità di verifica

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- a) Il distributore fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione (accreditato) al fabbricante e da questo trasmessa al distributore / importatore / rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- b) In caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica da Certi.S presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona.

4.8 Validità della certificazione

La certificazione ha validità 3 anni.

La validità della certificazione è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Questo richiede che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della valutazione della conformità devono essere tempestivamente comunicate a Certi.S.

Il documento ufficiale su cui è riportato lo stato della valutazione della conformità è il Registro per la certificazione di prodotto, che indica, per ogni certificato, se questo è:

- In corso di validità, (con indicazione di eventuali aggiornamenti successivi alla prima emissione)
- sospeso
- revocato.

4.9 Sorveglianza e rinnovo della certificazione

Certi.S effettua il mantenimento del certificato, che prevede la sorveglianza al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la concessione. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva, con cadenza almeno annuale.

Al termine del periodo di validità del certificato l'organizzazione può richiederne il rinnovo a fronte di una nuova valutazione e delibera. Ogni variazione significativa avvenuta, rispetto la data di ultima revisione, deve essere opportunamente esaminata durante una verifica nel sito di equal svolgimento e durata della prima emissione.

Il certificato emesso verrà aggiornato di conseguenza, insieme alle nuove date di revisione e scadenza.

5. UTILIZZO DEL MARCHIO

L'uso del marchio Certi.S deve essere tale da non generare alcun dubbio che venga inteso per i prodotti certificati. L'Azienda certificata può utilizzare il marchio Certi.S su siti internet, materiale pubblicitario, carta intestata, materiali e documenti vari.

Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo Schema devono essere preventivamente autorizzati da Certi.S.

I marchi sono di proprietà esclusiva di CERTI.S srl.

I marchi di CERTI.S da utilizzare sono riportati in Figura 1

Le dimensioni minime consentite per l'utilizzo del marchio CERTI.S sono riportate in Figura 1. Il marchio può essere ingrandito uniformemente rispetto alle sue dimensioni minime, in ogni caso in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile.

Non sono consentite alterazioni dei colori del marchio; è consentito tuttavia l'utilizzo in bianco e nero.



Figura 1 - Marchio CERTI.S

Per l'utilizzo del marchio Accredia, fare riferimento al Regolamento Accredia RG-09 in edizione corrente, scaricabile dal sito www.accredia.it.